

REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 - 2020
BANDO N. 3 : Aiuti all'innovazione delle PMI

Indice

1. FINALITÀ E RISORSE
 - 1.1 Finalità
 - 1.2 Priorità tecnologiche
 - 1.3 Dotazione finanziaria
 - 1.4 Procedura a due fasi

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
 - 2.1 Soggetti beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità richiesti in prima fase (Idea progettuale)
 - 2.3 Requisiti di ammissibilità richiesti in seconda fase (Progetto esecutivo)
 - 2.4 Accordo di partenariato e accordo su proprietà intellettuale

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
 - 3.1 Idee progettuali
 - 3.2 Progetti esecutivi
 - 3.3 Massimali di investimento
 - 3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto
 - 3.5 Spese ammissibili
 - 3.6 Intensità dell'agevolazione
 - 3.7 Divieto di cumulo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 4.1 Domanda di prima fase (idea progettuale)
 - 4.2 Termini di presentazione della domanda di prima fase e modalità di richiesta delle chiavi di accesso
 - 4.3 Modalità di presentazione della domanda di prima fase
 - 4.4 Dichiarazioni e documenti obbligatori per la domanda di prima fase
 - 4.5 Domanda di seconda fase (progetto esecutivo)
 - 4.6 Termini di presentazione della domanda di seconda fase
 - 4.7 Modalità di presentazione della domanda di seconda fase
 - 4.8 Dichiarazioni e documenti obbligatori per la domanda di seconda fase

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 5.1 Istruttoria di ammissibilità della domanda di prima fase (Idea progettuale)
 - 5.2 Cause di inammissibilità della proposta di Idea progettuale
 - 5.3 Valutazione della proposta di Idea progettuale
 - 5.4 Formazione dell'elenco delle Idee progettuali ammesse
 - 5.5 Istruttoria di ammissibilità della domanda di seconda fase (Progetto esecutivo)
 - 5.6 Cause di inammissibilità della domanda correlata al Progetto esecutivo

ALLEGATO 3 – Bando 3. Aiuti all'innovazione delle PMI

- 5.7 Valutazione del Progetto esecutivo
- 5.8 Formazione della graduatoria

- 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
 - 6.1 Adempimenti successivi all'ammissione all'aiuto
 - 6.2 Sottoscrizione del contratto
 - 6.3 Obblighi del beneficiario
 - 6.4 Modifiche dei progetti
 - 6.5 Variazioni della composizione del partenariato proponente
 - 6.6 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa

- 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
 - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
 - 7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto
 - 7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria
 - 7.4 Domanda a saldo

- 8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE
 - 8.1 Verifica finale dei progetti
 - 8.2 Controlli e ispezioni
 - 8.3 Decadenza dal beneficio
 - 8.4 Rinuncia
 - 8.5 Revoca e recupero dell'aiuto
 - 8.6 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

- 9. DISPOSIZIONI FINALI
 - 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
 - 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
 - 9.3 Disposizioni finali

ALLEGATI

- A) Priorità tecnologiche
- B) Definizioni
- C3) Domanda di prima fase
- D3) Domanda di seconda fase
- E) Dichiarazione Deggendorf
- F) Spese ammissibili
- G) Scheda tecnica di idea progettuale
- H) Scheda tecnica di progetto
- I) Piano finanziario di progetto
- L) Dichiarazione d'intenti alla costituzione del RTI/ATS
- M) Schema di Contratto
- N3) Modalità di presentazione della domanda
- O) Dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali
- P) Riferimenti normativi

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità

Con il presente bando la Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in innovazione delle PMI, in attuazione dell'Asse Prioritario 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" del "Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Toscana: tornare a crescere", la cui proposta è stata approvata con delibera di Giunta regionale n. 617 del 21/07/2014.

L'intervento è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 – articoli 28 e 29, e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia,¹ nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, si prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 542 del 30/06/2014, come integrata dalla delibera di Giunta regionale n. 608 del 21/07/2014, relativa alla "Gestione in anticipazione del programma Regionale FESR – Ciclo 2014-2020. Direttive di attuazione per la selezione di proposte progettuali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione".

Il bando finanzia progetti di innovazione realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese, in forma singola o associata, del manifatturiero e dei servizi.

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

Il presente bando sarà pubblicato sul seguente sito web
www.sviluppo.toscana.it/fesrtest/index.php?section=04_Gestione%20in%20anticipazione

1.2 Priorità tecnologiche

In linea con la "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana", che richiede di incentrare il sostegno della politica e gli investimenti su fondamentali priorità, sfide ed esigenze basate sulla conoscenza, saranno finanziati prioritariamente progetti di innovazione, legati alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla stessa Smart Specialisation² e articolate nell'allegato A:

- ICT e FOTONICA;
- FABBRICA INTELLIGENTE;
- CHIMICA e NANOTECNOLOGIA.

1.3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari a 3 milioni di euro.

¹ Cfr. Allegato P "Riferimenti normativi".

² Per una definizione più approfondita si rimanda alla versione preliminare del documento "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 478 del 9 giugno 2014, che fissa al 30/10/2014 il termine per la versione definitiva del documento.

Le risorse finanziarie saranno integrate mediante dotazioni aggiuntive, nel rispetto dello stanziamento programmato dal POR FESR 2014-2020 previsto per gli aiuti agli investimenti per l'innovazione delle MPMI del manifatturiero e dei servizi.

Parte delle risorse sarà destinata ad una specifica graduatoria riservata alle imprese appartenenti al SLL di Piombino³. Si rinvia a successivo atto la quantificazione delle risorse da destinare a questa specifica graduatoria.

1.4 Procedura a due fasi

Al fine di ridurre gli oneri per i soggetti partecipanti nella fase di progettazione degli investimenti, il bando prevede due fasi di attuazione:

- 1) nella prima fase i soggetti interessati presenteranno una proposta di "idea progettuale"; le migliori idee progettuali verranno selezionate e ammesse alla seconda fase;
- 2) nella seconda fase i soggetti saranno invitati a presentare un "progetto esecutivo" che concorrerà nella graduatoria di merito.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono partecipare al bando:

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)⁴, in forma singola o associata in RTI, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto)⁵, Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto)⁶, Consorzi e Società Consortili. I raggruppamenti dovranno essere formati da almeno 3 imprese.

Le imprese devono esercitare, nel territorio della Regione Toscana, un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007⁷:

B – *Estrazione di minerali da cave e miniere;*

C - *Attività manifatturiere,* con le limitazioni per le divisioni 10, 11 e 12 previste dal POR FESR 2014-2020⁸;

D - *Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;*

E – *Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;*

F – *Costruzioni;*

³ Il Sistema Locale del Lavoro di Piombino è costituito dai comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e San Vincenzo.

⁴ Cfr. Allegato B per la definizione di *MPMI*.

⁵ Cfr. Allegato B per la definizione di *Rete-Soggetto*.

⁶ Cfr. Allegato B per la definizione di *Rete-Contratto*.

⁷ Delibera G.R. n. 643 del 28/07/2014 che approva l'elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori (manifatturiero) e turismo, commercio e cultura

⁸ La proposta di POR FESR 2014-2020, come approvato con delibera n. 617 del 21.7.2014, prevede la finanziabilità delle imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni 10, 11 e 12 esclusivamente nel caso in cui il rapporto diretto di fornitura dei prodotti agricoli tra impresa e produttori primari non sia prevalente; pertanto saranno ammesse solo le imprese in cui i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.

G – *Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli*, limitatamente al gruppo 45.2 e alla categoria 45.40.3;

H – *Trasporto e magazzinaggio*, ad esclusione delle categorie 49.39.01, 52.22.0 e 52.22.09;

J – *Servizi di informazione e comunicazione*, ad esclusione delle divisioni 58, 59 e 60 e della categoria 63.91;

M – *Attività professionali, scientifiche e tecniche*, ad esclusione delle categorie 71.11 e 73.11 e dei gruppi 74.2 e 74.3;

N – *Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese*, ad esclusione delle categorie 77.21.02 e 77.22, della divisione 79 e del gruppo 82.3;

Q – *Sanità e assistenza sociale*, ad esclusione del gruppo 86.1;

S – *Altre attività di servizi*, ad esclusione della divisione 94 e della categoria 96.04.2.

Le Reti-Soggetto, i Consorzi e le Società Consortili sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Ciascuna impresa può partecipare solo ad un progetto, a pena di inammissibilità delle domande di prima fase nelle quali è presente la stessa impresa.

2.2 Requisiti di ammissibilità richiesti in prima fase (Idea progettuale)

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda di prima fase⁹ (proposta di Idea progettuale) i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere impresa già costituita;
2. essere impresa dinamica, ovvero impresa che dimostri di aver mantenuto o incrementato il proprio fatturato come risulta confrontando il bilancio 2009 con il bilancio 2013; per le imprese più recenti, si considera come anno iniziale per il confronto l'anno, successivo al 2009, di cui è disponibile il primo bilancio. Il requisito non è richiesto alle imprese costituite dal 1° gennaio 2012 che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano approvato e depositato gli ultimi due bilanci annuali o non dispongano delle ultime due dichiarazioni dei redditi.

Nel caso di aggregazioni di più soggetti:

- il mancato possesso del requisito di cui al punto 1. da parte di un singolo proponente determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero partenariato;
- il requisito di cui al punto 2. deve essere posseduto da almeno la metà delle imprese del raggruppamento, pena l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero partenariato; tra le imprese dinamiche non sono conteggiate le imprese costituite dal 1° gennaio 2012 che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano approvato e depositato gli ultimi due bilanci annuali o non dispongano delle ultime due dichiarazioni dei redditi

2.3 Requisiti di ammissibilità richiesti in seconda fase (Progetto esecutivo)

Il richiedente ammesso alla seconda fase deve possedere, alla data di presentazione della domanda di aiuto¹⁰ correlata al Progetto esecutivo, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la

⁹ Cfr. Allegato C3.

¹⁰ Cfr. Allegato D3.

sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto¹¹;

2. essere in regola con la normativa antimafia¹²;
3. possedere la capacità economico-finanziaria¹³ in relazione al progetto da realizzare;
4. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo / saldo;
5. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1;
6. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad accezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
7. non essere impresa in difficoltà¹⁴;
8. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹⁵;
9. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta imputabile per cause imputabili all'impresa e non sanabili;
10. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva¹⁶ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
11. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
12. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro¹⁷;
 - c) inserimento dei disabili¹⁸;
 - d) pari opportunità¹⁹;
 - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - f) tutela dell'ambiente²⁰;

¹¹ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013. DM 14 gennaio 2014.

¹² Art. 83 D.Lgs. 159/2011.

¹³ Cfr. Allegato B per la definizione di *capacità economico-finanziaria*.

¹⁴ Cfr. Allegato B per la definizione di *Impresa in difficoltà* (Reg. UE n.651/2014)

¹⁵ Art. 3 Raccomandazione 2003/361/CE.

¹⁶ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

¹⁷ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

¹⁸ Legge 12-03-1999 n. 68.

¹⁹ D.Lgs. n. 198/2006.

²⁰ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

13. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007]²¹;
14. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
15. essere MPMI;
16. per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni 10, 11 e 12, occorre che i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo;
17. per le imprese che abbiano necessità di ricorrere al credito bancario al fine di garantire la propria quota di cofinanziamento del progetto, possedere una delibera di finanziamento da parte delle banche in relazione al progetto da realizzare²²;

Nel caso di aggregazioni di più soggetti, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo proponente determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero partenariato.

Nel caso di aggregazioni di più soggetti, la composizione del partenariato proponente e il ruolo di capofila non possono in alcun modo subire modificazioni tra la prima e la seconda fase, pena la inammissibilità della proposta alla seconda fase.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 4) a 16) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda di seconda fase correlata al progetto esecutivo (Allegato D3) del presente bando, tranne per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda i cui requisiti di cui ai punti 4) e 5) sono resi sotto forma di impegno (compilando l'apposita dichiarazione) e devono risultare da visura prima dell'erogazione a qualsiasi titolo (a titolo di anticipo e di saldo).

Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato in Toscana, come dovrà essere attestato dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione.

In alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo²³, il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 7), 8) e 15) può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.2.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"²⁴ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 11) e 12).

2.4 Accordo di partenariato e accordo su proprietà intellettuale

²¹ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato E

²² Delibera G.R. n.614 del 21.7.2014 che approva il protocollo di intesa "Competitività delle imprese toscane" tra Regione Toscana, sistema bancario e Fidi Toscana Spa.

²³ L.R. n. 35/2000, art. 5 sexiesdecies; D.Lgs. 39/2010.

²⁴ Decreto MEF - MiSE 20/02/2014 n. 57

2.4.1 Accordo di partenariato. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione dell'RTI/Rete-Contratto.²⁵

L'RTI/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto²⁶ per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R. 40/2009;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione;
- d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana / Organismo intermedio.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto di seconda fase (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI/Rete-Contratto così come previsto dal paragrafo 4.8 del bando. L'atto costitutivo (notarile) dell'RTI/Rete-Contratto deve essere trasmesso (attraverso l'inserimento nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti trasmettono (attraverso l'inserimento nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Le Reti-Soggetto, i Consorzi e le Società Consortili sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di aiuto. Qualora una Rete-Soggetto, un Consorzio o una Società Consortile partecipino al Bando in qualità di raggruppamento, dovranno indicare quali imprese della rete/consorziate partecipano al progetto: si precisa che queste ultime dovranno possedere tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.

Nel caso RTI/Rete-Contratto i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte.

Nel caso RTI/Rete-Contratto le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

2.4.2 Accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati. La ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nell'ambito del progetto sono definite mediante un accordo preliminare che i soggetti richiedenti sono tenuti a sottoscrivere, in data antecedente alla presentazione della domanda

²⁵ Per le modalità e termini di costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto si rinvia al paragrafo 6.1

²⁶ Da intendersi come obbligazione di risultato.

di aiuto. Tale accordo preliminare deve essere allegato alla domanda di aiuto a pena d'inammissibilità del progetto

L'Accordo definitivo deve essere inserito nel sistema informatico entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Con il presente bando si intende sostenere le attività di innovazione delle micro, piccole e medie imprese.

Con riferimento al concetto d'innovazione, può trattarsi di: prodotti, servizi e processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli precedentemente disponibili, in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, prestazioni, facilità d'uso (innovazione di prodotto e innovazione di processo²⁷); mutamenti significativi nelle pratiche di gestione aziendale, nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni con l'esterno e nuove strategie di marketing che differiscono significativamente da quelle precedentemente implementate dall'impresa (innovazione organizzativa²⁸).

Le innovazioni introdotte dall'impresa non devono necessariamente consistere in prodotti, processi, pratiche, modalità organizzative o strategie nuove per il mercato; è sufficiente che risultino nuovi per l'impresa che li introduce.

L'output che ci si attende deve essere la realizzazione di un prodotto/servizio/processo industrialmente utile.

Saranno finanziati prioritariamente progetti di innovazione, legati alle priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana" indicate al paragrafo 1.2.

3.1 Idee progettuali

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono partecipare al presente Bando devono preliminarmente presentare una proposta di Idea progettuale da realizzare sul territorio della Regione Toscana. La proposta dovrà essere redatta secondo lo schema fornito dall'amministrazione (Scheda di Idea progettuale)²⁹ corredata della documentazione di cui al paragrafo 4.4 e dovrà dettagliare:

- l'anagrafica del progetto;
- i partecipanti al progetto;
- la descrizione del progetto, comprensiva del piano finanziario.

3.2 Progetti esecutivi

I soggetti, le cui proposte di Idee progettuali sono state ammesse alla seconda fase di valutazione, presentano un progetto esecutivo secondo lo schema fornito dall'amministrazione (Scheda di Progetto)³⁰ corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.8.

²⁷ Cfr. Allegato B per la definizione di *Innovazione di processo*.

²⁸ Cfr. Allegato B per la definizione di *Innovazione organizzativa*.

²⁹ Cfr. Allegato G

³⁰ Cfr. Allegato H.

Il Progetto esecutivo deve illustrare, in particolare, le varie fasi del progetto, le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento e il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

3.3 Massimali d'investimento

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a € 50.000,00 e superiore a € 500.000,00, pena l'inammissibilità.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

Avvio del progetto

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno del mese successivo alla data di firma del contratto.

Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di seconda fase, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione al primo giorno del mese successivo alla data di firma del contratto. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del progetto.

Termine finale

I progetti di investimento dovranno concludersi entro 12 mesi dal primo giorno del mese successivo alla data di firma del contratto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 2 mesi.

3.5 Spese ammissibili

I costi ammissibili per la realizzazione dei progetti per l'innovazione sono i seguenti:

1) per gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI:

- i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altre attività immateriali;
- i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
- i costi per i servizi di consulenza e di supporto all'innovazione, per i quali si fa riferimento alle Sezioni B1, B2 e B3 del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione" approvato con decreto n. 5576/2012, in fase di revisione; il catalogo aggiornato sarà disponibile per la presentazione della domanda di aiuto correlata al progetto esecutivo.

2) per gli aiuti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione:

a) le spese di personale: personale impiegato in attività di innovazione in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo dell'innovazione); si tratta pertanto di personale dipendente impiegato a tempo indeterminato o determinato, presso le strutture dell'impresa finanziata con sede di lavoro stabile sul territorio toscano. Il personale impiegato in attività diverse da quelle descritte è invece rientrante tra le spese generali.

b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di

ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di innovazione, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di innovazione, nel limite complessivo massimo del 30% del costo totale di progetto. Le spese per i terreni non possono superare il 10% del costo totale di progetto. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di innovazione, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato; in particolare, per i costi della ricerca contrattuale si fa riferimento alle Sezioni B1, B2 e B3 del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione" approvato con decreto n. 5576/2012, in fase di revisione; il catalogo aggiornato sarà disponibile per la presentazione della domanda di aiuto correlata al progetto esecutivo.

I costi di cui alla presente lettera d) sono ammessi nel limite complessivo massimo del 35% del costo totale di progetto;

e) spese generali supplementari da computare forfettariamente nel limite del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale;

f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, nel limite del 15% del costo totale di progetto.

Nel caso di micro e piccole imprese, i costi delle prestazioni (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto) fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, possono essere rendicontati tra le spese di personale e per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) se, il/i titolare/i, amministratore/i e soci sono in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo dell'innovazione);
- 2) se il/i titolare/i, amministratore/i e soci svolgono attività riconducibili ad attività descritte in uno specifico obiettivo tecnico illustrato nel progetto;
- 3) fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto.

La percentuale del 10% è calcolata sul costo complessivo dell'intero progetto. Il massimale così calcolato si applica a ciascuna micro e piccola impresa del partenariato.

Sono in ogni caso escluse dall'intervento finanziario le spese fatturate tra Partner del medesimo Progetto. Sono altresì escluse dall'intervento finanziario le spese fatturate dai Partner alla Rete-Soggetto del medesimo Progetto.

Nel caso di aggregazione di più soggetti (RTI/Rete-Contratto), nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% o meno del 10% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.

Per quanto non disciplinato dal presente bando si rinvia all'Allegato F "Spese ammissibili".

3.6 Intensità dell'agevolazione

Ai sensi della L.R. n. 35/2000³¹, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma del contributo in conto capitale, nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione.

³¹ Art. 5 quinquies della L.R. n. 35/2000

3.7 Divieto di cumulo

Gli aiuti previsti dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PRIMA FASE (IDEA PROGETTUALE) E DELLE DOMANDE DI SECONDA FASE (PROGETTO ESECUTIVO)

La domanda di prima fase (proposta di idea progettuale) e la domanda di seconda fase (correlata al progetto esecutivo) sono redatte esclusivamente on-line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico, così come dettagliato nell' "Allegato N3" relativo alle modalità di presentazione.

4.1 Domanda di prima fase (idea progettuale)

La domanda di prima fase è il documento in formato .pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante di ciascun soggetto beneficiario singolo e, in caso di aggregazione, da ciascun soggetto beneficiario appartenente alla stessa, tra quelli indicati al paragrafo 2.1 del Bando, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.4, conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste, e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono allegare in sede di presentazione della domanda di prima fase.

4.2 Termini di presentazione della domanda di prima fase e modalità di richiesta delle chiavi di accesso

La domanda di prima fase deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/innovazionepmi2014> e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle ore 9.00 del 1.10.2014 e fino alle ore 17.00 del 31.10.2014, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

La domanda di prima fase è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di prima fase. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Domanda di prima fase" presente sul sistema informatico.

Le domande di prima fase presentate fuori termine **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato dell'articolo 5.2 del bando.

Si specifica che, in caso di aggregazione, ciascun impresa partner dovrà compilare apposita domanda di prima fase, firmata digitalmente dal legale rappresentante del partner di progetto.

4.3 Modalità di presentazione delle domande di prima fase

I dettagli inerenti le modalità di presentazione delle domande di prima fase sono contenuti all'interno del documento "Modalità di presentazione delle domande", di cui all'Allegato N3.

Si specifica che le suddette modalità di presentazione delle domande di prima fase costituiscono un requisito di ammissibilità delle domande e il loro rispetto è previsto **a pena di inammissibilità** delle domande secondo il dettato del paragrafo 5.2 del bando.

Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti: bandirsi@regione.toscana.it e innovazioneepmi2014@sviluppo.toscana.it

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è supportobandirsi2014@sviluppo.toscana.it; sarà, inoltre, attiva una chat on-line dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00.

4.4 Dichiarazioni e documenti obbligatori per la domanda di prima fase

Per la presentazione delle domande di prima fase occorre compilare e, successivamente, presentare, secondo i termini e le modalità previsti, rispettivamente, nei precedenti paragrafi 4.2. e 4.3, i seguenti documenti:

1) per ciascuna impresa singola, Capofila o partner, DOMANDA DI PRIMA FASE (All. C3), contenente le dichiarazioni dei soggetti beneficiari rese ai sensi del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445, e con le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa, singola, Capofila o partner;

2) per ciascun progetto, SCHEDA TECNICA DI IDEA PROGETTUALE (All. G3), illustrativa del progetto e del piano finanziario di massima, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa singola o dall'impresa *Capofila del progetto* e relativi allegati;

3) per ciascuna impresa, singola, Capofila o partner, DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (All. O), firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa, singola, Capofila o partner.

La suddetta dichiarazione, non prevedendo nessun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione;

4) per ciascuna impresa, singola, Capofila o partner che, alla data di presentazione della domanda, non risulti ancora iscritta presso la Camera di Commercio, ATTO NOTARILE DI COSTITUZIONE REGISTRATO; per le imprese estere prive di sede o unità locale in Toscana alla data di presentazione della domanda, documento equipollente;

5) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

i) per l'impresa che si presenta singolarmente e, in caso di aggregazione, per almeno la metà delle imprese appartenenti al raggruppamento, e non obbligate alla redazione del bilancio, copia della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo di imposta 2009 (per le imprese più recenti, si considera come anno iniziale di riferimento l'anno, successivo al 2009, di cui è disponibile il primo bilancio) e copia della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo di imposta 2013.

Le suddette dichiarazioni devono essere corredate dai relativi bilanci di verifica, redatti da un professionista abilitato secondo le disposizioni normative vigenti. In assenza delle dichiarazioni dei redditi e dei relativi bilanci di verifica, la domanda sarà ritenuta inammissibile; nel caso in cui sia assente una sola delle dichiarazioni dei redditi, comprensiva del relativo bilancio, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione la dichiarazione mancante.

Tutte le imprese estere prive di sede o unità locale in Toscana alla data di presentazione della domanda devono allegare i documenti equipollenti.

In coerenza con quanto previsto al par. 2.2, la documentazione non è richiesta alle imprese costituite dal 1° gennaio 2012, non obbligate alla redazione del bilancio, e che, al momento di presentazione della domanda, non dispongano delle ultime due dichiarazioni dei redditi.

Per riepilogare, il documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento della chiusura della compilazione, facente parte della domanda di prima fase, così come definita del paragrafo 4.1 del presente bando, contiene al suo interno:

- per l'impresa che presenta domanda singolarmente e, in caso di aggregazione, per il Capofila del progetto: le dichiarazioni e i documenti di cui ai suddetti punti da 1) a 3);
- in caso di aggregazione, per le imprese partner: le dichiarazioni di cui ai suddetti punti 1) e 3).

Gli ulteriori documenti, di cui ai punti 4) e 5), dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute all'interno del paragrafo 4.3 del bando.

Le domande di prima fase mancanti anche di un solo documento di cui ai punti da 1) a 5) del presente paragrafo **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato del paragrafo 5.2 del Bando

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni esclusivamente in relazione al contenuto tecnico dei documenti presentati, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.1 del bando.

4.5 Domanda di seconda fase (progetto esecutivo)

La domanda di seconda fase è il documento in formato .pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante di ciascun soggetto beneficiario singolo e, in caso di aggregazione, da ciascun soggetto beneficiario appartenente alla stessa, tra quelli indicati al paragrafo 2.1 del Bando, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.8, conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste, e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti beneficiari intendono allegare in sede di presentazione della domanda di seconda fase.

4.6 Termini di presentazione della domanda di seconda fase

La domanda di seconda fase deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/innovazionepmi2014> e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle ore 9.00 del primo giorno fino alle ore 17.00 dell'ultimo giorno che sarà indicato nel decreto che approverà l'elenco delle domande di prima fase ammesse alla seconda fase, secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La domanda di seconda fase è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di seconda fase. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Domanda di seconda fase" presente sul sistema informatico.

Le domande di seconda fase presentate fuori termine **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato del paragrafo 5.6 del bando.

4.7 Modalità di presentazione delle domande di seconda fase

I dettagli inerenti le modalità di presentazione delle domande di seconda fase sono contenuti all'interno del documento "Modalità di presentazione delle domande", di cui all'Allegato N3.

Si specifica che le suddette modalità di presentazione delle domande di seconda fase costituiscono un requisito di ammissibilità delle domande e il loro rispetto è previsto **a pena di inammissibilità** delle domande secondo il dettato del paragrafo 5.6 del bando.

Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti: bandirsi@regione.toscana.it e innovazionepmi2014@sviluppo.toscana.it

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è supportobandirsi2014@sviluppo.toscana.it; sarà, inoltre, attiva una chat on-line dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00.

4.8 Dichiarazioni e documenti obbligatori per la domanda di seconda fase

Per la presentazione delle domande di seconda fase occorre compilare e, successivamente, presentare, secondo i termini e le modalità previsti, rispettivamente, nei precedenti paragrafi 4.6 e 4.7, i seguenti documenti:

1) per ciascuna impresa, singola, Capofila e partner, DOMANDA DI SECONDA FASE (All. D3) contenente le dichiarazioni dei soggetti beneficiari rese ai sensi del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445, e con le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;

2) per ciascun progetto, SCHEDA TECNICA DI PROGETTO e PIANO FINANZIARIO, illustrativi del progetto di innovazione, redatti, rispettivamente, secondo gli schemi di cui all'Allegato H e all'Allegato I, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda singolarmente o dell'impresa Capofila del progetto e relativi allegati;

3) per ciascuna impresa, singola, Capofila e partner, DICHIARAZIONE "DEGGENDORF" sostitutiva di atto notorio sulla regolarità rispetto al D.P.C.M. 23/05/2007, relativo agli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea (All. E), [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007], firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;

4) per ciascuna impresa, singola, Capofila e partner, DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (All. O), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

La suddetta dichiarazione, non prevedendo nessun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione;

5) in caso di aggregazione, per ciascun partenariato, DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELL'RTI (All. L), firmata digitalmente dai legali rappresentanti del Capofila e di tutti i partner di progetto. Questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un raggruppamento già costituito; in tal caso, infatti, dovrà essere trasmessa copia dell'atto costitutivo della stessa (sul contenuto dell'accordo di partenariato consultare il precedente paragrafo 2.4.1);

6) in caso di aggregazione, per ciascun partenariato, ACCORDO PRELIMINARE SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE redatto secondo le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 2.4.2 del presente bando e firmato digitalmente dai legali rappresentanti del Capofila e da tutti i partner di progetto;

7) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

i) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione corredata dal

relativo bilancio di verifica, redatto da un professionista abilitato secondo le disposizioni normative vigenti. In assenza della dichiarazione dei redditi e del relativo bilancio di verifica, la domanda sarà ritenuta inammissibile;

ii) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo. In assenza del documento relativo alla situazione economica e patrimoniale di periodo la domanda sarà ritenuta inammissibile;

8) per le imprese, in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato presso la CCIAA nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, ATTO NOTARILE, RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE, REGISTRATO E DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA, ai sensi del Codice Civile, attestante l'aumento di capitale deliberato;

9) per le imprese, in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato presso la CCIAA, nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO;

10) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITÀ, come specificati all'interno del paragrafo 5.7.2 del bando:

- la documentazione necessaria alla verifica del criterio di premialità "Progetti di imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale di processo o di prodotto", consistente nella certificazione conseguita in data antecedente alla presentazione della domanda;
- la documentazione necessaria alla verifica del criterio di premialità "Progetti presentati da imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-2011", consistente nel contratto di assunzione;

11) in caso di impresa che abbia necessità di ricorrere al credito bancario, delibera di finanziamento da parte delle banche;

12) in caso di impresa priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IN RELAZIONE ALLA SEDE O UNITÀ LOCALE DESTINATARIE DELL'INTERVENTO, con un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 del bando;

13) per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni 10, 11 e 12, DICHIARAZIONE SULLA PROVENIENZA DEI PRODOTTI AGRICOLI CHE ATTESTI che i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati sono di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo³²;

IL RICHIEDENTE AVENTE SEDE LEGALE ALL'ESTERO E PRIVO DI SEDE O UNITÀ OPERATIVA IN TOSCANA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

Per riepilogare, il documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento della chiusura della compilazione, facente parte della domanda di seconda fase, così come definita del paragrafo 4.5 del presente bando, contiene al suo interno:

³² Il modulo per la dichiarazione sulla provenienza dei prodotti agricoli sarà approvato con successivo atto e reso disponibile per la presentazione della domanda di seconda fase.

- per l'impresa che presenta domanda singolarmente e, in caso di aggregazione, per il Capofila del progetto, le dichiarazioni e i documenti di cui ai suddetti punti da 1) a 4);
- in caso di aggregazione, per le imprese partner le dichiarazioni di cui ai suddetti punti 1), 3) e 4);

Gli ulteriori documenti, di cui ai punti da 5) a 12), dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute all'interno del paragrafo 4.7 del bando.

Le domande di seconda fase mancanti anche di un solo documento di cui ai punti da 1) a 12) del presente articolo **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato del paragrafo 5.6 del bando.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni esclusivamente in relazione al contenuto tecnico dei documenti presentati, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.5 del bando.

Nel caso in cui il progetto sia presentato da:

- soggetti costituiti in forma di RTI/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione;
- soggetti che si impegnano a costituire un RTI/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti;
- imprese aggregate in forma di Consorzio/Società Consortile/Rete-Soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati:
 - esclusivamente dal Consorzio o dalla Società Consortile o dalla Rete-Soggetto e non da tutte le singole imprese ad essi appartenenti, quando il consorzio o la società consortile o la rete-soggetto si presentano come unica impresa.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI IDEA PROGETTUALE E DEL PROGETTO ESECUTIVO

La selezione delle richieste di agevolazione sarà fatta mediante la procedura valutativa.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 286 del 07/04/2014 e s.m.i..

I FASE – IDEA PROGETTUALE

5.1 Istruttoria di ammissibilità della domanda di prima fase (Idea progettuale)

L'esame istruttorio di ammissibilità della proposta prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle proposte.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della proposta secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.2 e 4.3 e dell'Allegato N3 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della proposta e dei documenti, elencati al paragrafo 4.4 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la completezza della proposta e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.4 del bando;
- la sussistenza, alla data di presentazione della proposta, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1) e 2) del paragrafo 2.2.

A tal fine saranno effettuati, a pena di inammissibilità al beneficio, controlli su tutti i proponenti dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione dell'idea progettuale di cui ai punti 1), 2), del paragrafo 2.2.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg 7 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta d'integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.4 come obbligatori e non presentati.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro i termini della Legge 40/2009.

In caso di ammissibilità, la proposta di Idea progettuale sarà trasmessa ad una commissione tecnica di valutazione che ne esaminerà i contenuti tecnico-scientifici.

5.2 Cause di inammissibilità della proposta di Idea progettuale

Le cause di inammissibilità costituiscono improcedibilità e impediscono alla domanda di prima fase di accedere alla successiva fase di valutazione.

Costituiscono cause di inammissibilità:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.2 e 4.3 e dell'Allegato N3 del bando, compreso il mancato rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.4 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all'interno del paragrafo 4.4 del bando;
- l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1) e 2) del paragrafo 2.2 del bando, e del numero minimo delle 3 imprese aderenti al raggruppamento previsto al paragrafo 2.1 del bando, nonché del rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.3 del bando.

5.3 Valutazione della proposta di Idea progettuale

Tutte le proposte che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.1, accederanno alla fase di valutazione.

La valutazione è finalizzata a verificare i contenuti tecnico-scientifici della proposta di Idea progettuale, nonché la corrispondenza della proposta medesima alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente bando.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (in seguito CTV), nominata con atto del dirigente responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e

Trasferimento Tecnologico e composta da membri interni e esterni all’Amministrazione regionale, questi ultimi individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2008.

La valutazione delle proposte di Idee progettuali è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Criterio di selezione	Parametri di valutazione	Giudizio positivo	Giudizio negativo
1 – Grado di novità del progetto	Elementi di novità del prodotto, del processo, dell’organizzazione rispetto almeno allo stato aziendale; eventuale originalità dell’approccio proposto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 – Validità tecnica del progetto	Chiarezza e adeguatezza della proposta e delle attività previste nella descrizione sommaria del progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 – Validità economica del progetto	Congruità del costo complessivo previsto e delle voci principali di costo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 – Sfruttamento aziendale dei risultati, anche in termini di incremento occupazionale e di aumento della capacità produttiva	Prospettive di utilizzazione dei risultati conseguiti in termini di ricadute industriali volte a favorire condizioni di sviluppo competitive e di salvaguardia e/o incremento occupazionale e di aumento della capacità produttiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 –Competenze coinvolte	Esperienze e competenze delle imprese partecipanti e complementarità dei partner con specifico riferimento ai temi del progetto presentato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per essere ammessa alla seconda fase, la proposta progettuale deve ricevere il giudizio positivo in riferimento a tutti i criteri. L’esperto formula il seguente giudizio:

- ammissione del progetto alla seconda fase;
- non ammissione del progetto alla seconda fase.

Un giudizio positivo di ammissione alla seconda fase non costituisce, in nessun caso, garanzia o vincolo per l’esito della seconda fase.

5.4 Formazione dell’elenco delle Idee progettuali ammesse

L’attività di valutazione e selezione delle proposte di Idee progettuali si conclude con la predisposizione dell’Elenco delle proposte ammesse e non ammesse alla seconda fase di valutazione.

Ai sensi dell’art. 5 octies della L.R. n. 35/2000, l’elenco è pubblicato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Regione Toscana provvede, nei 7 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT dell’Elenco del proposte, all’invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse alla seconda fase del Bando; la comunicazione contiene l’esito del procedimento relativo alla proposta presentata.

In caso di non ammissione, il Responsabile del procedimento provvede a comunicare l’esito negativo motivato al richiedente.

Le imprese ammesse saranno invitate a partecipare alla seconda fase del bando.

II FASE – PROGETTO ESECUTIVO

5.5 Istruttoria di ammissibilità della domanda di seconda fase (Progetto esecutivo)

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto correlata al Progetto esecutivo prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.5 e 4.7 e dell'Allegato N3 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.8 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.8 del bando;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6) e 17) del paragrafo 2.3.

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio su tutti i proponenti dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 17) del paragrafo 2.3, nonché controlli su tutti i proponenti dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti 4), 5) e 6) del medesimo paragrafo. Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, per i requisiti di cui ai punti 4) e 5) sarà controllata la dichiarazione di impegno.

Se i requisiti di cui ai punti 3), 7), 8) e 15) sono attestati da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali come previsto al paragrafo 2.3. sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.2.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg 7 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.8 come obbligatori e non presentati.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro i termini della Legge 40/2009.

In caso di ammissibilità il progetto esecutivo sarà trasmesso ad una commissione tecnica di valutazione che ne esaminerà i contenuti tecnico-scientifici.

5.6 Cause di inammissibilità della Domanda correlata al Progetto esecutivo

Le cause di inammissibilità costituiscono improcedibilità e impediscono alla domanda di seconda fase di accedere alla successiva fase di valutazione.

Costituiscono cause di inammissibilità:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all’interno dei paragrafi 4.5 e 4.7 e dell’Allegato N3 del bando, compreso il mancato rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.8 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all’interno del paragrafo 4.8 del bando;
- l’assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6) e 17) del paragrafo 2.3 del bando e del numero minimo di imprese del raggruppamento previsto al paragrafo 2.1, nonché del rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.3 del bando.

5.7 Valutazione del Progetto esecutivo

Tutte le domande di aiuto che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.5, accederanno alla fase di valutazione.

La valutazione è finalizzata a verificare i contenuti tecnico-scientifici del Progetto esecutivo, nonché la corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente bando.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (in seguito CTV), nominata con atto del dirigente responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico e composta da membri interni e esterni all’Amministrazione regionale, questi ultimi individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2008.

La valutazione si articolerà in due sottofasi:

- assegnazione di un punteggio in relazione ad ogni criterio di selezione (5.7.1);
- assegnazione di un punteggio in relazione ad ogni criterio di premialità (5.7.2), esclusivamente a quei progetti esecutivi che totalizzeranno un punteggio minimo di 60 punti in relazione ai criteri di selezione.

5.7.1 Criteri di selezione dei Progetti esecutivi

Tutti Progetti esecutivi saranno oggetto di valutazione sulla base dei seguenti criteri:

Criterio di selezione	Parametri di valutazione	Punteggio fase valutativa	Punteggio minimo	Punteggio massimo
1 – Grado di novità del progetto	1.a – Capacità del nuovo prodotto/processo/organizzazione di rispondere meglio all’offerta del mercato e/o aprire nuovi mercati e/o incrementare la produttività aziendale	Fino a 7	9	15
	1.b - Contributo del Progetto di innovazione proposto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie aziendali nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse.	Fino a 8		

ALLEGATO 3 – Bando 3. Aiuti all’innovazione delle PMI

Critério di selezione	Parametri di valutazione	Punteggio fase valutativa	Punteggio minimo	Punteggio massimo
2 – Validità tecnica del progetto	2.a - Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati e all’organizzazione	Fino a 10	12	20
	2.b - Livello di appropriatezza della proposta progettuale e dei parametri di performance connessi alla proposta, inclusa la loro misurazione	Fino a 10		
3 – Validità economica del progetto	3 - Pertinenza e congruità delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere	Fino a 10	6	10
4 – Sfruttamento aziendale dei risultati, anche in termini di incremento occupazionale e di aumento della capacità produttiva	4 - Prospettive di mercato derivanti dal miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti, processi, organizzazione derivanti dalla realizzazione del Progetto di innovazione proposto. Ricadute per la salvaguardia e/o per incremento occupazionale e per l’aumento della capacità produttiva	Fino a 20	12	20
5 – Competenze coinvolte	5.a - Esperienze e competenze delle imprese e degli enti partecipanti al Progetto di innovazione in attività di innovazione e/o di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e loro complementarità	Fino a 6	6	10
	5.b - Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e attività assegnate nel Piano di Lavoro.	Fino a 4		
6 – Sostenibilità economico-finanziaria del progetto	6.a - Attrattività del segmento target di mercato in riferimento al tasso di crescita atteso, grado di concentrazione del mercato, grado di competitività, barriere all’ingresso e stadio del ciclo di vita del prodotto/processo/organizzazione	Fino a 10	15	25
	6.b - Risultati attesi in termini di redditività e loro attendibilità	Fino a 15		
<i>Punteggio complessivo</i>			60	100

Si precisa che, **per l’ammissione a finanziamento**, i Progetti esecutivi devono conseguire un punteggio minimo in relazione a ciascun criterio di selezione e, pertanto, un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti, come indicato nella tabella sopra riportata.

5.7.2 Criteri di premialità dei Progetti esecutivi

Tutti i Progetti esecutivi, che in relazione a ciascun criterio di selezione raggiungeranno un punteggio uguale o superiore al minimo richiesto, totalizzando un punteggio uguale o superiore a 60 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti a ciascun criterio di selezione, saranno oggetto di verifica ai fini dell’attribuzione del punteggio di premialità.

Il punteggio di premialità sarà assegnato esclusivamente nel caso di verifica del possesso di uno o più dei requisiti di premialità, effettuata attraverso l’esame della documentazione richiesta per ciascuno di essi:

1) Imprese che assicurano un incremento occupazionale durante la realizzazione del progetto con effetti successivi:

- per incremento occupazionale si intende l’occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli occupati dell’impresa al momento della presentazione della domanda di seconda fase, ovvero il numero espresso in Unità Lavorative Annue (ULA) di nuovi addetti, indipendentemente dalla tipologia di lavoro, come previsto dalla definizione Istat di ULA;

- il punteggio premiale per l’ incremento occupazionale sarà attribuito sulla base della seguente tabella:

Dimensione impresa	1-3 ULA	4-6 ULA	7-10 ULA	11-15 ULA	oltre 15 ULA
Micro impresa	4 punti	5 punti	5 punti	5 punti	5 punti
Piccola impresa	3 punti	4 punti	5 punti	5 punti	5 punti
Media impresa	2 punti	3 punti	4 punti	5 punti	5 punti

2) Imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domande lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-2011³³: 0,5 punti

3) Imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto³⁴: 0,5 punti

4) Imprese a titolarità femminile³⁵: 0,5 punti

5) Imprese localizzate nelle aree interne come definite nella delibere della Giunta Regionale n.289 del 7.4.2014 e n.406 del 19.5.2014 e s.m.i. : 0,5 punti.

Nel caso di raggruppamenti di imprese, i punteggi relativi ai singoli criteri di premialità saranno dati dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuna impresa del raggruppamento.

Per il criterio di premialità al precedente punto 1), per i raggruppamenti di imprese il punteggio complessivo non può superare il valore di 12 punti.

Nel caso in cui un’impresa non realizzi l’incremento occupazionale previsto nel progetto esecutivo:

- il punteggio complessivo del progetto sarà ricalcolato tenendo conto della diminuzione dell’incremento occupazionale, con conseguente revisione della posizione del progetto in graduatoria ed eventuale revoca totale del contributo laddove il punteggio medesimo scenda al di sotto della soglia di finanziamento.

³³ Criterio previsto in attuazione dell’art.5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla tutela dei lavoratori

³⁴ Criterio previsto in attuazione dell’art.5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla sostenibilità ambientale

³⁵ Cfr. Allegato B per la definizione di *Impresa a titolarità femminile*.

- all'impresa che non realizza pienamente l'incremento occupazionale previsto verrà applicata una sanzione di importo pari al 5% del contributo concesso, per ogni punto di premialità occupazionale decurtato in base alla tabella di cui sopra.

Ai sensi della L.R. 35/2000 art. 8 bis, l'impresa dovrà inoltre mantenere l'incremento occupazionale realizzato per i cinque anni successivi al completamento dell'investimento regolarmente rendicontato, pena la revoca del contributo sulla base delle modalità sopra descritte.

5.8 Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione di due distinte graduatorie delle domande – una cd. "generale" e una riservata alle imprese del SLL di Piombino - e degli elenchi delle domande inammissibili ai sensi del paragrafo 5.6, con relativa motivazione.

Ai sensi dell'art. 5 octies della L.R. n. 35/2000, le graduatorie sono pubblicate entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I progetti saranno ammessi all'aiuto sulla base del miglior punteggio assegnato.

In ciascuna delle due graduatorie, i progetti legati alle priorità tecnologiche orizzontali della Smart Specialisation Strategy, indicate al paragrafo 1.2, andranno in fascia prioritaria.

A parità di punteggio finale, le graduatorie saranno definite dando priorità ai progetti presentati da una o più imprese in possesso del rating di legalità, attribuito dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE. In caso di ulteriore parità, le graduatorie saranno definite in base alla data di presentazione della domanda e, in subordine, in base all'ora di presentazione della domanda.

Le graduatorie distinguono tra le domande ammesse e non ammesse a finanziamento:

- domande ammesse e finanziate;
- domande ammesse ma non finanziate per carenza di fondi;
- domande non ammesse all'aiuto per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio.

La Regione Toscana / Sviluppo Toscana S.p.A. provvede, nei 7 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT delle graduatorie, all'invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

In caso di non ammissione, il Responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Le risorse disponibili saranno, quindi, assegnate ai beneficiari nei limiti delle assegnazioni.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Adempimenti successivi all'ammissione all'aiuto

Costituzione del RTI/Rete-Contratto

Nel caso di progetti presentati da aggregazioni di imprese come stabilito dal paragrafo 2.4, i beneficiari, qualora non vi abbiano provveduto precedentemente alla data di presentazione

della domanda di aiuto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto devono:

- stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni, formalizzando il partenariato mediante la costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)/Rete-Contratto;
- inserire nel sistema informatico l'atto notarile registrato relativo alla costituzione del RTI/Rete-Contratto;
- inserire nel sistema informatico l'accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati.

6.2 Sottoscrizione del contratto

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto (75 giorni in caso di costituzione di RTI/Rete-Contratto), e comunque successivamente all'inserimento nel sistema informatico dell'atto notarile e dell'accordo di cui al paragrafo precedente, il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere il Contratto redatto secondo lo schema di cui all'Allegato M.

La mancata sottoscrizione del Contratto comporta la revoca dell'aiuto concesso.

6.3 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** del contributo, al rispetto degli **obblighi come formalizzati nel Contratto**.

6.4 Modifiche dei progetti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di lavoro, la ripartizione per attività o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

Il piano finanziario approvato può essere modificato con variazioni tra le voci di spesa nella misura massima del 30% e soltanto una volta durante il periodo di realizzazione del progetto. E' ammessa, inoltre, un'ultima modifica del piano finanziario in chiusura di progetto, da effettuare entro l'ultimo mese di realizzazione dello stesso, nella misura massima del 10%.

In caso di raggruppamenti, rispetto al piano finanziario approvato sono inoltre consentite variazioni nella misura massima del 30%, o del 10% in chiusura di progetto, dei costi di competenza di ciascun partner, dandone opportuna spiegazione.

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite dal paragrafo 3.5, in relazione alle singole voci di spesa.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti nel presente paragrafo.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico www.sviluppo.toscana.it/bandirsi2014 e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate nella predetta pagina web.

6.5 Variazioni della composizione del partenariato proponente

Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere

sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché l'investimento totale ammesso da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.

I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di eleggibilità previste dal bando e la medesima natura del partner sostituito, ovvero le PMI possono essere sostituite da PMI. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato. Tuttavia, le spese sostenute e rendicontate dal partner uscente, valutate come ammissibili dall'amministrazione regionale, possono permettere il raggiungimento della soglia minima di investimento prevista al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- a) devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare;
- b) devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web www.sviluppo.toscana.it/bandirsi2014, al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'RTI o del Consorzio o Società Consortile o della Rete-Contratto.

6.6 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento- al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
- continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.-

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili si rinvia a quanto stabilito nell'Allegato F "Spese Ammissibili".

Ai sensi dell'art. 5 sexiesdecies della L.R. n. 35/2000, e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione³⁶.

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto avviene su istanza del beneficiario inoltrata alla Regione Toscana/Organismo Intermedio, a titolo di anticipo o di saldo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.

³⁶ Cfr paragrafo 8.2.

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria³⁷

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 70% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica³⁸.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici possono richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria che sarà predisposto e approvato con successivo atto dall'Amministrazione Regionale e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana oppure all'Organismo Intermedio della Regione (Agenzie Regionali, ecc.) che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana, qualora a questo sia stata attribuita la funzione di procedere al recupero coattivo del credito. La Regione Toscana/Organismo Intermedio provvederà ad accertare l'idoneità dell'istituto emittente in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);

³⁷ Cfr. Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

³⁸ Cfr D.Lgs. n. 141/2010.

- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

7.4 Domanda a saldo

Ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 3.4, i progetti di investimento dovranno concludersi entro 12 mesi dal primo giorno del mese successivo alla data di firma del contratto, eventualmente prorogabili di ulteriori 2 mesi, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. Entro 45 giorni dalla conclusione, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo.

La domanda deve essere presentata alla Regione Toscana/Organismo Intermedio unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito della Regione Toscana o dell'Organismo Intermedio, di cui al paragrafo 8.1;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato all'allegato F "Spese ammissibili";
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo/a saldo) è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC), del rispetto della normativa antimafia, dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Verifica finale dei progetti

I progetti sono sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tale verifica è effettuata sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica conclusiva allegata alla rendicontazione ed è diretta ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.

Le relazioni tecniche conclusive devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello e disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

8.2 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità su tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione.

a. Prima dell'approvazione dell'elenco delle proposte progettuali ammesse alla seconda fase

L'Amministrazione Regionale procede ai seguenti controlli su tutti i proponenti che hanno presentato una proposta di Idea progettuale a pena di inammissibilità:

- verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 2.2;

b. Prima dell'approvazione della graduatoria

L'Amministrazione Regionale procede ai seguenti controlli su tutti i proponenti che hanno presentato una domanda di aiuto correlata al progetto esecutivo a pena di inammissibilità:

- verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1) a 3) e 17);
- verifica del possesso del requisito di cui ai punti 4), 5) e 6) su autocertificazione del beneficiario; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, per i requisiti di cui ai punti 4) e 5) sarà controllata la dichiarazione di impegno.

c. dopo l'approvazione della graduatoria

L'Amministrazione Regionale procede, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, ai seguenti controlli su tutti i beneficiari che hanno presentato una domanda di aiuto correlata al progetto esecutivo a pena di decadenza:

- controllo su tutti i beneficiari ammessi a contributo del possesso dei requisiti di cui ai punti da 7) a 12) e 15);
- controllo a campione in misura non inferiore al 30% dei rimanenti punti 13), 14) e 16);

d. prima dell'erogazione per "anticipo" o "a saldo",

- per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, procede al controllo puntuale del possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 4, 5 e 6 sui beneficiari dell'erogazione a pena di revoca per inadempimento;
- controllo su tutti i beneficiari ammessi a contributo del possesso del requisito di cui ai punti 1, 2 e 6 a pena di revoca per inadempimento;

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti 10), 11) e 12) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di esito negativo delle verifiche, l'amministrazione regionale procederà alla revoca del beneficio.

e. Dopo l'erogazione a saldo

L'Amministrazione regionale effettua, a pena di **revoca del beneficio**, controlli a campione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto. _

In ordine alle relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali, si procederà a controlli annuali a campione, in misura variabile tra il 30 e il 70%.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di

investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.3 Decadenza dal contributo

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione regionale, determina, successivamente alla pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, la perdita del beneficio e la revoca del contributo.

Costituiscono **cause di decadenza**:

- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 7 a 16 del paragrafo 2.3, accertata attraverso i controlli di cui paragrafo 8.2.

8.4 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, tramite P.E.C., al responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'eventuale rinuncia al contributo³⁹.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfettario delle spese di istruttoria ed erogazione⁴⁰ come indicato al paragrafo 8.6.

8.5 Revoca e recupero dell'aiuto

Costituiscono cause di **revoca** dell'aiuto :

- a) risoluzione per inadempimento del Contratto conseguente a mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dal Contratto stesso;
- b) mancata sottoscrizione del Contratto;
- c) inerzia del beneficiario nonché realizzazione del progetto parziale o difforme da quello ammesso⁴¹; in questo caso è disposta la revoca parziale o totale dell'aiuto concesso e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento;
- d) accertata indebita percezione dell'aiuto per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al beneficiario e non sanabili⁴². In questo caso, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 123/1998, con la revoca del contributo è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito.

La revoca totale configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

L'Amministrazione regionale procede al recupero nel caso in cui il beneficiario ha usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato.

³⁹ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

⁴⁰ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

⁴¹ Cfr. art. 9, comma 1, L.R. n. 35/2000

⁴² Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, L.R. n. 35/2000

8.6 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario (impresa) trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto⁴³ sulla base di tariffe calcolate con le modalità esplicitate nella tabella seguente⁴⁴.

	A	C	D	E
Gradualità dei costi sulla base della complessità della procedura	Costo di sola istruttoria	Costo di erogazione e recupero	Rimborso dei soli costi di istruttoria	Rimborso totale in caso di revoca
Costo massimo	Euro 1781,00	Euro 1221,00 + 570,00	Euro 1781,00	Euro 3000,00* <i>massimale</i>

Nel caso in cui i costi di istruttoria ed erogazione sostenuti siano inferiori o superiori di oltre il 10% dei costi indicati nella tabella, il dirigente responsabile del procedimento di concessione dell'aiuto ha facoltà di applicare – con atto amministrativo motivato - una variazione in aumento o diminuzione del 10% rispetto alle somme indicate in tabella.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;

⁴³ Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

⁴⁴ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013

- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Angelita Luciani Responsabile pro tempore del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono Sviluppo Toscana S.p.A. e/o altro Organismo Intermedio individuato con apposito atto della Regione Toscana;
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica supportobandirsi2014@sviluppo.toscana.it

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, Dr.ssa Angelita Luciani.

Il diritto di accesso⁴⁵ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze con le modalità di cui alla D.G.R. 19/08/2011 n. 726.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: bandirsi@regione.toscana.it.

9.3 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Il presente bando costituisce strumento di attuazione della "Gestione in anticipazione del Programma Regionale FESR - Ciclo 2014-2020. Direttive di attuazione per la selezione di proposte progettuali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione" di cui alla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 542 del 30/06/2014, come integrata con Delibera n. 608 del 21/07/2014. Poiché il Programma Regionale, al momento dell'emanazione del presente bando, non è stato ancora approvato, la Regione Toscana si riserva di prevedere integrazioni al presente bando, derivanti direttamente da nuove disposizioni dell'UE, dello Stato (in

⁴⁵ di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

ALLEGATO 3 – Bando 3. Aiuti all'innovazione delle PMI

particolare, l'Accordo di Partenariato) e della Regione Toscana, attuative dei regolamenti comunitari e che dovessero rilevare ai fini dell'approvazione del Programma Regionale.